



CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

*BRAMIERI GROUP SPA - Viale del Commercio, 28, 29122 Piacenza (PC) - Telefono 0523.591555 – Fax 0523.593381
Numero REA: PC - 180813 – Part. IVA e Cod. Fisc. 01654310331 – Capitale sociale € 3.000.000,00
e-mail: info@bramierigroup.it – pec bramierigroupsrl@pec.it - web: www.bramierigroup.it*

NOLEGGIO CARRELLI ELEVATORI, SOLLEVATORI TELESOPICI, CARRELLI FUORISTRADA, PIATTAFORME AEREE, MOTOSPAZZATRICI E GRU ELETTRICHE.

1) CONSEGNA E RICONSEGNA. Si definisce Locatario la persona o la società che riceve un ns. macchinario in locazione. Il macchinario sarà consegnato franco magazzino della società BRAMIERI GROUP SPA, d'ora in poi chiamata Società Locatrice.

I termini di consegna possono subire modifiche in seguito ad eventuali imprevisti e/o particolari esigenze di allestimento, nonché controllo e messa a punto del macchinario ed altre cause di forza maggiore. La società locatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo in merito. Nel caso di trasporti speciali i permessi ed eventuali scorte debbono essere richieste sotto la totale responsabilità del locatore.

All'atto del ritiro del macchinario, il locatore dovrà accertarne l'efficienza nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà, con divieto assoluto di apportare allo stesso modifiche e trasformazioni.

Al termine della locazione, il macchinario dovrà essere riconsegnato franco magazzino della società locatrice nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma o provocati da negligenza, impreparazione dell'operatore, o semplicemente da un utilizzo inadeguato del macchinario, vanno immediatamente segnalati alla società locatrice la quale provvederà a farli riparare da tecnici e/o società di sua fiducia o ad essa convenzionate, addebitando le spese sostenute al locatario. In tal caso la società locatrice, non responsabile dei guasti causati da inosservanza delle norme di utilizzo, non è tenuta a fornire un altro macchinario in sostituzione. Il locatario, se lo desidera, può richiedere a noleggio un nuovo macchinario, con un nuovo contratto di noleggio. I guasti rilevati prima dell'uso vanno subito segnalati alla società locatrice, la quale si impegnerà a verificare quanto denunciato ed eventualmente a provvedere alla sostituzione del macchinario con uno simile ed adeguato, in base alla disponibilità, entro 24 ore dalla segnalazione.

Al momento della consegna alla società locatrice il macchinario non dovrà presentare danni alla carrozzeria (verniciatura, ammaccature e danni visibili). Nel caso si verificasse questa condizione al locatario verranno addebitate le spese di riparazione ed il ripristino originale del macchinario, comprendente mano d'opera, ricambi e trasporto in officina.

2) PROPRIETA' DEL BENE LOCATO. La macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà della società locatrice. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il locatario è tenuto e si obbliga a:

- a) Far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che la macchina è di esclusiva proprietà della società locatrice;
- b) Dare immediata comunicazione alla società locatrice di quanto stia avvenendo.

3) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. Il locatario osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (ed il locatario si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l'uso della macchina per operazioni improprie, cioè non previste nel manuale di uso e manutenzione consegnato al locatore, o eseguite in modo non conforme alle stesse.

Si ricorda che le piattaforme vengono costruite e progettate essenzialmente per il sollevamento di persone e sono munite di libretto che l'ISPESL rilascia per tali mezzi ad avvenuto collaudo.

È CONSIDERATO USO IMPROPRIO utilizzare il mezzo per il sollevamento dei materiali, che invece vanno trasportati tramite ganci e funi od altri mezzi idonei. Il carico massimo della cesta, indicato in ogni piattaforma, non va mai superato.

Il locatore garantisce e si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità ed onere derivante dall'inosservanza di tale dichiarazione, che la macchina oggetto della locazione non sarà in nessun caso utilizzata per la circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate, per tutta la durata della locazione stessa e comunque fino alla riconsegna alla società locatrice, a meno che la macchina sia munita di certificato di circolazione, condotta da personale munito di idonea patente e regolarmente assicurata ai sensi della legge 24.12.69 n. 990 e del D.P.R. 24.11.70 n.973 o nuove normative in corso.

Il locatario userà i carrelli seguendo scrupolosamente le istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione impartite dal Costruttore (Libretto uso e manutenzione, Manuale operatore, Norme di sicurezza per l'impiego dei carrelli industriali, Dichiarazione di conformità CE). Il locatario si impegna inoltre ad affidare i carrelli a personale competente, informato e formato anche secondo l'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. Prima della messa in funzione dei beni il locatario si impegna altresì a fornire, ai sensi dell'art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08, una dichiarazione che riporti il nominativo/i del/i lavoratore/i incaricato/i dell'uso dei beni stessi corredata da attestazione che i medesimi lavoratori sono formati conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In caso di mancata comunicazione da parte del locatario, sarà facoltà del locatore non procedere alla consegna dei beni medesimi. E' in ogni caso responsabilità del locatario, non delegabile ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera A D.Lgs 81/08, l'analisi dei rischi correlata all' utilizzo dei beni nel proprio sito e l' adozione / verifica di esistenza delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza secondo l' art. 71 commi 1,2 e 3 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

4) RESPONSABILITA'. Come richiamato al punto 2, il macchinario è e rimane di proprietà della società locatrice, e quindi non potrà essere dato in custodia o ceduto a terzi dal locatario, ed in particolare il locatario assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna alla società locatrice, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione. In caso di inosservanza delle regole elencate ai punti 1, 2, 3 e 4, e alle quali il locatario si impegna ad attenersi, la società locatrice si manleva da qualsiasi responsabilità ed effetto derivante.

Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell'ENPI, dell'Ispettorato del Lavoro ed altri Enti preposti, per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigenti, con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 07/01/1956, infrazione accertata in relazione all'impiego della macchina oggetto della locazione. Poiché la macchina è e rimane intestata alla società locatrice, sarà cura del locatario, in occasione di eventuali visite o controlli dell'ISPESL, Ispettorato del Lavoro o di Enti preposti, di fare

risultare il nome del locatario come responsabile ai sensi di quanto precede. Il locatario si assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento totale o parziale del macchinario predetto, qualunque ne sia la causa.

Quando si tratti di veicoli a motore immatricolati, forniti di targa e circolanti su strada, soggetti ad assicurazione obbligatoria, il locatore si impegna ad assicurarli da responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo. Si specifica che in caso di sinistro con torto verso terzi il conduttore/i o utilizzatore corrisponderà una franchigia di € 516,00. Il locatore non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali della polizza od eventualmente sotto la franchigia, che rimangono ad esclusivo carico e responsabilità del locatario, che garantisce e manleva il locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza o sotto la franchigia.

Il locatario si obbliga ad assicurarsi per le garanzie R.C.T. Trasporto, Incendio, Furto, Deperimento totale o parziale del macchinario ceduto a noleggio.

La mancata disponibilità ed il fermo della macchina per qualsiasi ragione e durata, non dipendenti dalla volontà della società locatrice, ma generati da forza maggiore od eventi non controllabili, non danno diritto al locatario a risarcimento danni né penali di alcun tipo.

5) LOCAZIONE A FREDDO. Per locazione a freddo si intende una locazione in cui sono esclusi operatore, carburante, lubrificanti e materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato.

Il locatario si impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza e responsabilità del “buon padre di famiglia” e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e ad utilizzare la macchina unicamente nel territorio previsto e con operatori tecnicamente preparati, informati ed addestrati all’uso della medesima. I pagamenti dei canoni per tutta la durata della locazione devono essere effettuati alle scadenze pattuite, e questo va considerato come condizione tassativa ed essenziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

6) MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. La società locatrice, direttamente o tramite Ditte ad essa convenzionate, fornirà al locatario quanto necessario al rispetto del presente contratto, secondo quanto descritto più dettagliatamente al punto 1. Si ricorda che restano a carico esclusivo del locatario tutte le spese di trasporto, ricambi, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose. Il locatario ha la responsabilità di assicurare ai tecnici inviati dalla locatrice o dalle Ditte da essa autorizzate, condizioni e mezzi di lavoro adeguati a prevenire danni a persone o cose, restando esclusa ogni responsabilità in merito da parte della locatrice e delle ditte da essa autorizzate. La fornitura da parte della locatrice o da parte delle ditte da essa autorizzate, di assistenza e prestazioni tecniche per manutenzioni e riparazioni del macchinario o delle attrezzature, non determina da parte delle stesse assunzioni di qualsivoglia responsabilità. Al locatario compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impegno della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Il macchinario deve essere utilizzato in modo conforme alle indicazioni del costruttore e non potrà essere smontato, modificato o riparato se non presso le officine e/o da personale della locatrice o di ditte da essa autorizzate.

Sono altresì a carico del locatario:

- a) Le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio la pulizia e l’ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica della densità dell’elettrolito ed il rabboccamento dell’acqua distillata nella batteria, il rabbocco o la sostituzione degli oli, ecc...) e i relativi materiali che dovranno essere delle tipologie prescritte dalle Case costruttrici.
- b) La manutenzione degli pneumatici o sostituzione degli stessi in caso di rottura o tagli.
- c) La riparazione di guasti od usura dovuti a negligenza per uso improprio o a sovraccarico del macchinario o per non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi dei difetti.
- d) Le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

7) PAGAMENTI. I pagamenti devono essere eseguiti secondo le modalità convenute. Trascorsi i termini stabiliti per i pagamenti, il locatario dovrà corrispondere al locatore gli interessi di mora in ragione del tasso di sconto aumentato di cinque punti.

Qualsiasi contestazione in ordine al presente contratto non esonera il locatario dall'obbligo di effettuare i pagamenti nei modi e nei termini stabiliti.

Salvo convenzioni particolari e tenendo conto del carattere specifico dell'attrezzatura locata, il contratto di noleggio non viene mai sospeso a causa di intemperie od interruzioni del lavoro a qualsiasi causa dovute.

Il locatario autorizza il locatore a trattenere la cauzione a fronte di parziale o totale copertura dei pagamenti da effettuare.

8) INADEMPIENZA. Verificandosi inadempienze anche per una sola di tutte le succitate Condizioni sia particolari che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione del macchinario alla società locatrice, che si organizzerà per ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.

9) PERENTORIETA' DI TERMINI E CLAUSOLE. I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la società locatrice e il locatario non avrebbero stipulato il contratto.

10) FORO DI COMPETENZA. Per eventuali controversie o contestazioni che dovessero sorgere in merito alla locazione sarà competente il Tribunale di Piacenza.

11) REGISTRAZIONE. Poiché la presente scrittura si riferisce a prestazioni di servizi soggetti ad IVA, l'eventuale registrazione dovrà avvenire a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 634. Le spese di registrazione sono a carico del locatario.

La firma delle parti sul contratto di noleggio implica la presa visione e accettazione delle suddette condizioni di noleggio.

Piacenza, 01/01/2017